



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con

Delibera del Consiglio Comunale

N° 35 Del 25.05.2020

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale N° 69 del 29.09.2020

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale N° 25 del 31.05.2021

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina - nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.53 del D.Lgs. 15.12.97, n°446 - le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) *ridurre gli adempimenti dei cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;*
 - b) *ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale del Comune, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;*
 - c) *individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;*
 - d) *potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.*
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune – mediante gli organi competenti stabiliti dalla vigente normativa – delibera le aliquote, le tariffe ed i prezzi entro i limiti previsti dalla legge e secondo le previsioni regolamentari in materia.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata adozione di deliberazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti.

ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente art.3, c.1, il Comune stabilisce anche la misura delle detrazioni, delle agevolazioni e delle riduzioni.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 5 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio Comunale, con apposito regolamento:
 - a) disciplina l'istituto dell'autotutela, per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di rettifica, di revoca o di rinuncia all'imposizione;
 - b) disciplina l'istituto del reclamo / mediazione in campo tributario;
 - c) disciplina l'accertamento con adesione;

- d) disciplina la di conciliazione giudiziale ed extragiudiziale.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili:
 - a) *delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;*
 - b) *delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del servizio relativo;*
 - c) *per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i responsabili del servizio relativo.*
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione al momento di assegnazione delle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il responsabile dell'entrata:
 - a) segue, nell'ambito della gestione dell'entrata stessa, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato,
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo o la gestione dell'entrata.
4. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione è notificata al cittadino mediante messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del

responsabile del procedimento, di termine ed organo competente per il riesame in autotutela ovvero per la ricezione dell'eventuale impugnativa del contribuente.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie, il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. Il Comune riscuote le proprie entrate (tributarie e patrimoniali), anche in modo coattivo:
 - a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n.602 del 1973;
oppure
 - b) mediante Agenzia delle Entrate / Riscossione (d'ora in poi indicato come ADER) nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'ADER.
2. La riscossione, esercitata nelle forme previste dalla legislazione vigente¹, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza. Spetta al Consiglio Comunale la scelta della modalità di riscossione di cui al precedente comma.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
5. Nel caso di riscossione mediante ADER, i funzionari responsabili predispongono l'apposito ruolo, consistente in un elenco da trasmettersi all'agente della riscossione. L'iter procedurale per la riscossione da parte di ADER è previsto dalla normativa statale.
6. Per gli avvisi di accertamento tributari e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali la norma nazionale (legge 160/2019, c.792) prevede che gli stessi acquistano efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, entro il termine per la presentazione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica.

7. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile di servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Articolo 8 – L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del D.Lgs n.446/1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18.12.1997 n.472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639.
3. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
 - a) *la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;*

¹ Specificatamente dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997

- b) *la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;*
- c) *le condizioni economiche e sociali del trasgressore;*
- d) *l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;*
- e) *l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;*
- f) *l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;*
- g) *l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;*
- h) *l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.*

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

2. Sanzioni sui versamenti:

- a) In caso di *omesso o insufficiente versamento* di un tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o insufficientemente versato, di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97;
- b) In caso di *tardivo versamento* effettuato con un *ritardo non superiore a 14 giorni*, la sanzione è calcolata in misura dell'1% sul tributo dovuto per ogni giorno di ritardo;
- c) In caso di *tardivo versamento* effettuato con un *ritardo compreso fra il 15° ed il 90° giorno*, la sanzione è calcolata in misura del 15% sul tributo dovuto;
- d) In caso di *tardivo versamento* effettuato con un *ritardo superiore a novanta giorni*, la sanzione è calcolata in misura del 30% sul tributo dovuto;

4. Le sanzioni di cui al precedente comma non sono riducibili ma non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

5. Sanzioni sulle dichiarazioni:

- a) In caso di *omessa presentazione* di dichiarazione obbligatoria, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo previsto dalle singole leggi tributarie;
- b) In caso di *infedele dichiarazione* presentata, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo previsto dalle singole leggi tributarie.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica a questionari inviati dall'Ente sulla base di specifiche norme si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.472/1997, così come modificato dal D.Lgs. 158/2015, le sanzioni tributarie sono aumentate fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del suddetto D.Lgs. o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
9. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione tributaria, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
10. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.
11. Per i crediti diversi da quelli a carattere tributario, si applicano le sanzioni eventualmente previste dalle normative regolamentari o dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO – CONTENZIOSO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli utenti, nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile - prima dell'emissione di atti impositivi - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio. Ai fini tributari, si applicano - qualora possibile - gli istituti deflattivi del contenzioso, così come disciplinati da apposito regolamento comunale.
3. Il funzionario responsabile, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificandone l'economicità o, in caso contrario, esternalizzando in parte o completamente le attività di controllo.

4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associative previste dalla legge.
5. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992².
6. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
8. Qualora l'Ente non si avvalga di difensore esterno, ma, ai sensi della vigente normativa, affidi le proprie difese a personale dipendente, le eventuali spese di giudizio erogate a titolo risarcitorio al Comune sono ripartite fra tutti i dipendenti che hanno partecipato alla difesa dell'Ente nel contraddittorio stesso.

ARTICOLO 11 - COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018, il Comune può, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura massima del 5 per cento, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

² Tale decreto stabilisce che le controversie relative alla T.A.R.S.U. sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca o il fermo di beni mobili, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1 è necessario che la giunta comunale adotti, previa contrattazione, apposito regolamento con cui vengano fissati i criteri di riparto delle somme di cui trattasi.

ARTICOLO 12 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI – RIMBORSI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo nonché di altri tributi comunali, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - c) *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.*
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini.
5. La compensazione è ammessa per entrate non tributarie se prevista da specifici regolamenti.
6. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è:
 - a) *per le entrate tributarie di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;*
 - b) *per le altre entrate è pari al termine di prescrizione decennale, ove non diversamente previsto da leggi o regolamenti specifici.*
8. Il diniego tacito al rimborso da parte dell'Ufficio, che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere impugnato entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

ARTICOLO 13 – IMPORTI MINIMI – INTERESSI

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si procede all'emissione di atti impositivi qualora l'ammontare – comprensivo di interessi e sanzioni - non supera € 20,00.
2. Parimenti, l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso né effettua rimborsi d'ufficio se l'importo comprensivo degli interessi non supera € 20,00.
3. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura corrispondente al vigente tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.
5. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità (deducibili dal rapporto fra l'importo recuperabile ed i costi connessi all'attivazione della procedura amministrativa oppure alla difesa in fase di contenzioso) anche per i versamenti spontanei del contribuente, stabilendo un importo minimo annuo sotto il quale il versamento per un tributo comunale non deve essere effettuato. In base a tale criterio, gli importi minimi sono stabiliti in:
 - a) € 4,00 (quattro/00) per l'imposta sulla pubblicità;
 - b) € 4,00 (quattro/00) per il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c) € 4,00 (quattro/00) per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - d) € 4,00 (quattro/00) per l'IMU;
 - e) € 12,00 (dodici/00) per la TARI, fermo restando che per il tributo giornaliero il limite è di € 4,00 (quattro).
6. Gli importi di cui sopra non possono essere considerati come franchigia, pertanto, se l'importo complessivo da versare è superiore a tali somme, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre il pagamento della medesima (eventualmente

comprensivo di sanzioni e interessi) in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60 (sessanta) nei limiti seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a massimo sei rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a massimo dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a massimo ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a massimo trentasei rate mensili;
- f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 fino a massimo quarantotto rate mensili;
- g) oltre euro 20.000,00 fino a massimo sessanta rate mensili.

2.bis Per i soli avvisi di accertamento esecutivi emessi negli anni 2020 e 2021, allo scopo di non aggravare i contribuenti a seguito delle difficoltà create dalla pandemia da Covid-19, su richiesta dell'interessato, in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre il pagamento della medesima (comprensivo di sanzioni e interessi) in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60 (sessanta) nei limiti seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a massimo dodici rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a massimo ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a massimo trentasei rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a massimo quarantotto rate mensili;
- f) oltre euro 10.000,00 fino a massimo sessanta rate mensili.

- 3. Sulle rate verranno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 12 decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere originariamente versata la somma per la quale si richiede la rateazione e calcolati giorno per giorno fino alla data di scadenza della rata. L'importo dovuto a titolo di interessi viene sommato a quello di ogni singola rata e sarà, pertanto, da versarsi contestualmente ad essa.
- 4. Per quanto al comma precedente, le rate saranno, di norma, di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo o agli interessi, ed al richiedente vengono comunicati data di pagamento ed importo di ogni singola rata.
- 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo, possono non essere concesse nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive.

ARTICOLO 15 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
2. In relazione ad un **parziale od omesso versamento**, il contribuente può usufruire:
 - a) **ravvedimento sprint**: la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
 - b) **ravvedimento breve**: la sanzione è pari all'1,5% se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
 - c) **ravvedimento medio**: la sanzione è pari all'1,67% se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - d) **ravvedimento lungo**: la sanzione è pari al 3,75% se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
 - e) **ravvedimento biennale**: la sanzione è pari a 4,29% se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
 - f) **ravvedimento ultra-biennale**: la sanzione è pari al 5% se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
3. Nel caso di **omissione di presentazione di una dichiarazione**, il contribuente può sanare tale omissione col versamento di:
 - a) una **sanzione del 5%** (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
 - b) una **sanzione del 10%** (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
 - c) una **sanzione del 25%** (con un minimo di € 12,50) ³ in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365°;

³ Tale sanzione, agevolata rispetto a quella prevista dall'art.13 del d.Lgs. 471/97, viene introdotta ai sensi della Legge 449/1997, art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali. che recita: "1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili. " – La legge 662/1996, all'art.3, comma 133, lettera L) recita: "previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli

- d) una **sanzione del 50%** (con un minimo di € 25,00) ⁴ in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.
4. Nel caso di **dichiarazione infedele**, anche qualora le infedeltà fossero incidenti sulla determinazione del tributo, il contribuente può sanare la propria posizione, presentando una nuova dichiarazione e provvedendo al pagamento di:
- a) una **sanzione del 5,55%** (con un minimo di € 5,55) in caso di rettifica della dichiarazione **entro 90 giorni** dalla scadenza prevista per la presentazione;
- b) una **sanzione del 6,25%** (con un minimo di € 6,25) in caso di rettifica della dichiarazione **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;**
- c) una **sanzione del 7,14%** (con un minimo di € 7,14) in caso di rettifica della dichiarazione **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;**
- d) una **sanzione del 8,33%** (con un minimo di € 8,33) in caso di rettifica della dichiarazione **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.**
5. Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non potrà essere abbattuta.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. In ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi locali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi, il contribuente può chiedere chiarimenti all'Ente seguendo le procedure di cui al vigente *"Regolamento comunale per il diritto di interpello"*.
3. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2020 sostituendo quello precedentemente adottato, fermo restando che successive modificazioni o integrazioni hanno validità come da delibera di approvazione.

adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

⁴ Vedi nota precedente.

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - FINALITA'	1
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE	1
ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	2
ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	2
ARTICOLO 5 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	2
ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	4
Articolo 8 – L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO	5
ARTICOLO 9 - SANZIONI	5
ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO – CONTENZIOSO	7
ARTICOLO 11 - COMPENSO INCENTIVANTE E POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI	8
ARTICOLO 12 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI – RIMBORSI.....	9
ARTICOLO 13 – IMPORTI MINIMI – INTERESSI	10
ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI	10
ARTICOLO 15 – RAVVEDIMENTO OPEROSO	12
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	13
